

RIVISTA  
DEL  
DIRITTO COMMERCIALE  
E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

FONDATORI

ANGELO SRAFFA      E      CESARE VIVANTE

DIRETTORI

C. ANGELICI  
Ord. dell'Univ. di Roma

G. B. FERRI  
Emerito dell'Univ. di Roma

A. GAMBINO  
Emerito dell'Univ. di Roma

G. GUIZZI  
Ord. dell'Univ. di Napoli

G.B. PORTALE  
Emerito dell'Univ. Cattolica di Milano

P. RESCIGNO  
Emerito dell'Univ. di Roma

ANNO CXV (2017)

**PICCIN**

**SOMMARIO**  
**del fascicolo 4, 2017**

**PARTE PRIMA**

R. VIGO, <i>In tema di mancanza, incompletezza e inesattezza del verbale di assemblea di S.p.A.</i> .....	561
M. PERRINO, <i>Conferimento condizionato di azienda “negativa” e concordato preventivo di gruppo</i> .....	611
A.R. ADIUTORI, <i>Questioni in tema di art. 2497c.c.</i> .....	647
M.C. MARSILI, <i>La tipicidad de las sociedades y la reforma de la legislación argentina</i> .....	689
I. KUTUFÀ, <i>Delibere assembleari self-executing e tutela cautelare</i> .....	719

**PARTE SECONDA – OSSERVATORIO – VARIETÀ**

G. GUIZZI, <i>Divagazioni sui titoli di credito tra law and humanities</i> .....	509
S. LOCORATOLO, <i>Note in tema di rent to buy</i> .....	523
B. MASSELLA DUCCI TERI, <i>Noterelle su concordato preventivo, poteri della maggioranza e responsabilità patrimoniale del debitore</i> .....	553
F. REGANATI, C. TEDESCHI, R. PITTIGLIO, <i>Legal environment and firm crisis: some evidence from the cross-border insolvency of the italian foreign-owned firms</i> .....	577
A. RICCI, <i>Causali di pagamento e tutela della riservatezza. A proposito di un recente contrasto interpretativo</i> .....	619

**Giurisprudenza commentata**

A. MORELLO, <i>La “collusione” nelle offerte pubbliche di acquisto (nota a Corte di Giustizia, 20 luglio 2017)</i> .....	655
--	-----

## CAUSALI DI PAGAMENTO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA. A PROPOSITO DI UN RECENTE CONTRASTO INTERPRETATIVO

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi: in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione. – 2. Causali di pagamento e tutela dei dati personali. La posizione di Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10280. – 3. La contraria posizione di Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2014, n. 10947. – 4. Il diritto alla protezione dei dati personali: oggetto e contenuto. – 5. Le nozioni oggetto di contrasto: “dato sensibile”, “trattamento”, “comunicazione” e “diffusione” di dati personali. – 6. Le regole sul trattamento di dati personali: una sintetica ricostruzione. – 7. L’interposizione della banca nell’adempimento del debito. La banca quale rappresentante del cliente: critica. – 8. Conclusioni.

1. Lo scopo di queste riflessioni è mettere in evidenza un recente contrasto giurisprudenziale nell’interpretazione delle norme sul trattamento dei dati personali. Con la pronuncia n. 10280 del 2015 la Sezione III della Corte di Cassazione, mutando l’orientamento espresso in un caso analogo dalla Sezione I con la pronuncia n. 10947 del 2014, ha affermato che l’inclusione nella causale di un bonifico bancario dell’indicazione “pagamento *ratei* (...) l. n. 210/92”, quale titolo per la corresponsione delle somme dovute da una pubblica amministrazione, non integra illegittimo trattamento di dati di natura sensibile<sup>1</sup>.

La Corte è giunta a questa conclusione attraverso una serie di argomentazioni, espresse con affermazioni di principio e formulazioni di spiccata forza evocativa, quasi a volerne evidenziare il carattere scontato. Ad una lettura attenta, tuttavia, la ricostruzione del caso e delle argomentazioni addotte dalla Corte inducono ad una riflessione più ampia sulla complessa disciplina del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, più semplicemente “Codice”).

Il motivo di interesse verso la decisione è peraltro confermato dal fatto che con due recenti ordinanze (nn. 3455 e 3456 del 9 febbraio 2017) la Sezione I della Corte, chiamata a pronunciarsi su una fatti-

---

(1) Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10280, in *Danno e resp.*, 2015, 10, p. 969.

specie identica a quella decisa dalla pronuncia n. 10280 del 2015, ha ritenuto di dover disporre la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

2. Si ritiene opportuno muovere dalla ricostruzione del caso. Con ricorso formulato *ex art.* 152 del Codice, il beneficiario di un indennizzo conveniva in giudizio la Regione, tenuta al pagamento, e la propria banca, chiedendo "l'adozione delle misure idonee a prevenire la diffusione dei propri dati sensibili e la condanna in solido (delle convenute) al risarcimento del danno". A sostegno della domanda, il ricorrente assumeva che, nel disporre il pagamento in via telematica, la Regione aveva indicato nella causale dei bonifici la legge n. 210 del 1992<sup>2</sup> e che con tale riferimento la banca aveva contraddistinto il relativo movimento nell'estratto conto cartaceo, realizzando così un illegittimo trattamento di dati idonei a rivelare il suo stato di salute.

Il tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che il riferimento alla l. n. 210 fosse un dato sensibile che la Regione avrebbe dovuto cifrare, ovvero indicarlo con un codice alfanumerico noto solo al destinatario e a pochi operatori e che medesima misura di sicurezza avrebbe dovuto adottare la banca.

La Cassazione ha ribaltato la decisione.

In primo luogo, la Corte ha contestato la qualificazione della dizione "pagamento *ratei* (...) l. n. 210/92", inserita nell'ordine di bonifico e nella causale del versamento, come dato sensibile e precisamente come dato idoneo a rivelare lo stato di salute del beneficiario dell'indennizzo. Secondo la Corte occorre considerare che la l. n. 210 prevede che, qualora dalle vaccinazioni o dalle patologie ivi previste sia derivata la morte della persona, l'indennizzo sia riconosciuto al suo coniuge, ovvero ai figli, ai genitori, ai fratelli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro. Conseguentemente, se la legge prevede la possibilità che l'indennizzo sia versato al coniuge o ai parenti della persona deceduta a seguito delle vaccinazioni o delle patologie, l'informazione alla medesima legge non può dirsi dato sensibile, considerato che questa non indica di per sé lo stato di salute della persona, ma solo il titolo all'indennizzo.

In secondo luogo, la Corte ha contestato l'asserita violazione degli artt. 22 e 26 del Codice, nella parte in cui dette previsioni vietano la diffusione e impongono la cifratura dei dati idonei a rivelare lo stato di

---

(2) Legge 25 febbraio 1992, n. 210, "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".

salute. Sul punto, l'argomento è che la comunicazione dell'informazione dalla Regione alla banca non costituisce diffusione, considerato che il dato è messo a conoscenza di un soggetto determinato e che la cifratura è misura da adottare esclusivamente nei casi in cui i dati sanitari siano contenuti in banche di dati o registri elettronici.

Infine, la Corte ha ritenuto che l'avvenuta comunicazione dalla banca al correntista dell'informazione riferita alla l. n. 210 è un'operazione non sottoposta alla normativa sulla protezione dei dati personali, considerato che la comunicazione all'interessato non costituisce un trattamento di dati personali.

Già da questa breve ricostruzione emergono diversi elementi di interesse, ma è la seconda parte delle argomentazioni che assume un particolare rilievo.

La Corte, difatti, dopo aver contestato integralmente la decisione assunta in primo grado, compie un passo in avanti e ricostruisce l'oggetto e il relativo contenuto del diritto alla protezione dei dati personali. Muovendo dall'affermazione che il diritto alla protezione dei dati personali non è un "*totem* al quale possono sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti sul piano costituzionale" e che, conseguentemente, la disciplina in materia "va coordinata e bilanciata da un lato con le norme che tutelano altri e *prevalenti*<sup>3</sup> diritti (tra questi, l'interesse pubblico alla celerità, trasparenza ed efficacia dell'attività amministrativa), dall'altro, con le norme civilistiche in tema di negozi giuridici", la Corte sostiene che la comunicazione dalla Regione alla banca non ha comportato una divulgazione di dati personali, considerato che la banca, in virtù del suo ruolo di mandatario con rappresentanza, non è soggetto diverso dal correntista.

Il pagamento – è detto – è stato ricevuto dalla banca per conto del cliente ed ha avuto efficacia liberatoria del *solvens*. Dal punto di vista dell'imputazione soggettiva del pagamento, non vi è distinzione tra banca e correntista e nemmeno può esservi rispetto alle dichiarazioni di scienza o di volontà che accompagnano l'atto di pagamento. "Essendo il diritto alla protezione dei dati personali un diritto disponibile, colui il quale nomina un mandatario, un rappresentante od un *adiectus solutionis causa* per ricevere un pagamento e le dichiarazioni ad esso connesse, manifesta per ciò solo la volontà di accettare che quelle dichiarazioni possano essere rese alla persona indicata. Ne consegue da un lato che trasmettere dati al rappresentante del titolare (in realtà, dovrebbe essere "dell'interessato") non costituisce comunicazione,

---

(3) Corsivo aggiunto dalla scrivente.

in virtù del noto principio dell'imputazione degli effetti giuridici dal rappresentante al rappresentato e dall'altro, che in ogni caso la nomina d'un rappresentante per ricevere dichiarazioni contenenti dati sensibili costituisce un implicito consenso alla comunicazione di questi ultimi al rappresentante".

3. Prima di analizzare le argomentazioni addotte dalla Corte, occorre ribadire che questa pronuncia si discosta dalla posizione assunta dalla Sezione I della Cassazione con la decisione n. 10947 del 2014<sup>4</sup>.

I fatti posti a fondamento della decisione sono identici, la conclusione opposta. In questa occasione, infatti, la Corte ha ritenuto che il dato riguardante la legge n. 210 del 1992, comunicato dalla Regione alla banca e da questa riportato nell'estratto conto mensile inviato al correntista, fosse dato sensibile. Il trattamento dei dati personali, effettuato tanto dalla Regione quanto dalla banca, è stato quindi qualificato illecito per la mancata adozione di tecniche di cifratura, ritenute necessarie ai sensi dell'art. 22, comma 6° del Codice.

Al di là dell'esito, opposto a quello di Cass. n. 10280 del 2015, anche le motivazioni a supporto di questa decisione non convincono del tutto. La Corte infatti omette di considerare la qualificazione sul piano soggettivo dei titolari del trattamento, cui consegue l'applicabilità di specifiche previsioni del Codice. Pare cioè trascurata la complessità della disciplina sul trattamento dei dati personali che si articola in regole generali, in adempimenti specifici -richiesti a seconda della natura, pubblica o privata, del titolare del trattamento, della natura dei dati, delle finalità e delle modalità, informatizzate o no, del trattamento-, in misure di sicurezza, tecniche ed organizzative.

4. La complessità della disciplina del trattamento dei dati personali è in parte dovuta al fatto che essa è in costante evoluzione. Il recente Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e la Direttiva 2016/680 "relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nei settori di prevenzione, repressione e contrasto di reati", entrambi approvati

---

(4) Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2014, n. 10947, in *Foro it.*, 2015, 1, 1, coll. 121 e in *Fam. e dir.*, 5, 2016, p. 468 ss., con nota di F. ASTIGGIANO, *Illecito trattamento di dati supersensibili e risarcimento del danno*; v. inoltre l'attento commento di F. DI LELLA, *Bonifico bancario e illecito trattamento di dati sanitari. Tutela della persona e danno risarcibile*, in *Gazzetta forense*, 2014, p. 52 ss.

il 27 aprile 2016<sup>5</sup>, rappresentano l'ultima tappa di un lungo *iter* normativo, iniziato con la Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato di dati a carattere personale<sup>6</sup>.

Come noto, il diritto alla protezione dei dati personali ha trovato positivizzazione quale specifica prerogativa dell'individuo con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>7</sup>. Nell'impianto della Carta il diritto alla protezione dei dati personali rappresenta un diritto di libertà, distinto da quello alla riservatezza. Ed invero, se il diritto alla riservatezza consiste nel diritto a non subire intrusioni nella dimensione privata e familiare e conseguentemente a pretendere che informazioni riservate o comunque tali da non rivestire per i terzi un interesse socialmente apprezzabile non siano divulgate e rese conoscibili al pubblico<sup>8</sup>, il diritto alla protezione dei dati personali prescinde dal carattere riservato dell'informazione, considerato che il suo oggetto è l'informazione<sup>9</sup>.

Nell'ordinamento italiano il diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuto espressamente dall'art. 1 del Codice, presenta un

---

(5) Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", consultabile su <http://eur-lex.europa.eu>; Dir. (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", consultabile su <http://eur-lex.europa.eu>.

(6) V. G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, Milano, 1997, p. 8 ss.

(7) Secondo l'art. 8 della Carta, rubricato "Protezione dei dati di carattere personale": "Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".

(8) A. CATAUDELLA, voce *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1990, p. 2 ss.; G.B. FERRI, *Persona e privacy*, in questa *Rivista*, 1982, I, p. 82 ss.

(9) S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 101; Id., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 588.

oggetto estremamente vasto<sup>10</sup>. L'ampiezza dell'oggetto è conseguenza della stessa definizione di dato personale, idonea a ricomprendere "qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

L'ampiezza del contenuto si giustifica considerando il vasto potere di controllo e di intervento sui dati personali riconosciuto all'interessato. A questi è riconosciuto il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

5. La decisione n. 10280 del 2015 richiama nelle sue argomentazioni tre nozioni centrali del Codice: "dato sensibile", "trattamento" e "comunicazione".

L'art. 4, comma 1°, lett. d) del Codice, definisce "dati sensibili" "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"<sup>11</sup>.

---

(10) Sul Codice in materia di protezione dei dati personali la letteratura è vastissima. Tra le opere monografiche, v.: R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali*, Rimini, 2004; F. CARDARELLI – S. SICA – V. ZENO ZENCOVICH, *Il Codice dei dati personali*, Milano, 2004; V. CUFFARO – R. D'ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), *Il Codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007; G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali*, Bologna, 2012; R. IMPERIALI, *Codice della privacy*, Milano, 2004; S. SICA – P. STANZIONE (diretto da), *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2004.

(11) La rigidità dell'elencazione normativa, da considerarsi tassativa, è bilanciata dalla flessibilità dell'espressione "idonei a rivelare" che consente di qualificare dati sensibili anche informazioni che, pur non espressamente richiamate nella relativa definizione, sono comunque in grado di assumere tale natura. Ciò può verificarsi qualora



I dati sensibili costituiscono una particolare categoria di dati personali il cui trattamento è sottoposto a regole e ad adempimenti maggiormente stringenti di quelli previsti per le informazioni non sensibili<sup>12</sup>. Il regime differenziato si giustifica alla luce dei rischi cui i dati sensibili possono essere esposti, se non sono adottate adeguate misure di sicurezza, e delle conseguenti ripercussioni sull'identità del soggetto interessato<sup>13</sup>. È di immediata evidenza, ad esempio, che l'illecita pubblicazione di un'informazione attinente all'opinione politica di una persona o al suo stato di salute ha una potenzialità lesiva maggiore della pubblicazione di un dato non sensibile quale, ad esempio, la data di nascita. E ciò in ragione del fatto che nei dati sensibili è racchiusa la dimensione individuale della persona con il suo patrimonio culturale, il suo modo di pensare e di interagire nelle relazioni sociali<sup>14</sup>.

---

emergano informazioni sensibili dalla quantità dei dati raccolti, dal loro abbinamento ad altri dati o in ragione delle modalità del trattamento. Secondo l'Advice paper on special categories of data ("sensitive data"), adottato dall'Article 29 Data Protection Working Party il 4 aprile 2011: "the term data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership is to be understood that not only data which by its nature contains sensitive information is covered by this provision, but also data from which sensitive information with regard to an individual can be concluded".

(12) Come autorevolmente sostenuto in dottrina, le informazioni sensibili costituiscono il "nucleo duro" della privacy e la relativa disciplina è improntata a finalità antidiscriminatorie: v. S. RODOTÀ, *Circolazione delle informazioni e protezione dei dati personali*, in V. ROPPO (a cura di), *Il diritto delle comunicazioni di massa. Problemi e tendenze*, Padova, 1985, p. 236; l'espressione "nucleo duro" è ripresa da G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, cit., p. 375.

(13) Come si legge nel citato Advice paper on special categories of data ("sensitive data"): "The rationale behind regulating particular categories of data in a different way stems from the presumption that misuse of these data could have more severe consequences on the individual's fundamental rights, such as the right to privacy and non-discrimination, than misuse of other, "normal" personal data. Misuse of sensitive data, such as health data or sexual orientation (e.g. if publicly revealed), may be irreversible and have long-term consequences for the individual as well as his social environment. For this reason, the Convention and the Directive make the processing of data which by their nature are regarded as sensitive dependent on certain safeguards and conditions, which go beyond the conditions for the processing of other personal data".

(14) Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365, in *Giust. civ.*, 2011, II, p. 2262, secondo cui "ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione che l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie, ovvero lesive di diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona, con un regime che implica per definizione l'intervento del Garante, quanto meno accanto alla volontà del titolare".

L'art. 4, comma 1°, lett. a) del Codice definisce "trattamento" di dati personali "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati". Si tratta di una definizione quanto mai ampia che prescinde sia dalla natura degli strumenti impiegati, sia dalla registrazione delle informazioni in una banca di dati. La precisazione dell'irrelevanza della registrazione dei dati all'interno di una banca di dati non è di poco rilievo atteso che, come già ricordato, il processo di regolazione del trattamento dei dati personali ha avuto inizio con la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 disciplinante il solo trattamento automatizzato. La disciplina attuale e derivante dalla Direttiva 95/46/CE copre invece tutte le fasi di "vita" del dato personale, dalla raccolta alla distruzione, dalla consultazione alla conservazione ed archiviazione, a prescindere dalla natura degli strumenti utilizzati "come pure dalla circostanza che il dato sia divulgato o elaborato nel senso stretto del termine"<sup>15</sup>.

Alla stessa stregua di quanto è stato affermato per i dati sensibili, comunicazione e diffusione costituiscono particolari operazioni di trattamento di dati personali, sottoposte ad una disciplina di più stringente protezione, atteso che attraverso tali operazioni il dato esce dalla sfera di controllo (e di conseguente esclusiva responsabilità) del titolare del trattamento.

Il Codice definisce "comunicazione" "il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti", mentre definisce "diffusione" "il dare conoscenza dei dati personali ad una sfera indeterminata, o comunque non predeterminabile, di soggetti diversi dall'interessato". La possibile identificazione del destinatario del dato personale rappresenta quindi l'elemento distintivo tra le due nozioni<sup>16</sup>.

È importante accertare preventivamente se la divulgazione di dati personali costituisca una comunicazione o una diffusione, trattandosi di operazioni di trattamento sottoposte a diversi requisiti

(15) Così G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, cit., pp. 157-158.

(16) M. ATELLI-M. MAZZEO, *Le definizioni del Codice dei dati personali*, in *Il codice del trattamento dei dati personali*, V. CUFFARO-R. D'ORAZIO-V. RICCIUTO, cit., p. 40.

di legittimità<sup>17</sup>. È importante inoltre evidenziare che la comunicazione non si ravvisa nel dare conoscenza dei dati personali all'interessato, al rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, al responsabile o all'incaricato. Questi soggetti, infatti, non possono essere considerati "terzi" rispetto all'attività di trattamento.

Queste sono le nozioni richiamate dalla fattispecie posta all'attenzione della Corte. Verifichiamo ora come sono state interpretate.

La Corte ritiene che la dicitura "pagamento *ratei* (...) l. n. 210/92" non costituisca dato sensibile, atteso che l'informazione non è idonea a rivelare lo stato di salute dell'interessato, potendo verificarsi l'ipotesi che il soggetto avente diritto all'indennizzo e pertanto beneficiario dell'accredito sia (solo) legato da un vincolo di parentela con la persona deceduta a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla l. n. 210/92. In altri termini, secondo questa impostazione, l'informazione che il soggetto beneficiario dell'accredito ha diritto all'indennizzo *ex* l. n. 210/92 non è dato sensibile, considerato che da essa non si evince, di per sé, il suo stato di salute.

L'argomentazione richiede alcune precisazioni.

Sicuramente, e ciò non è messo in discussione dalla pronuncia, la dicitura "pagamento *ratei* (...) l. n. 210/92" è dato personale, riferito al soggetto beneficiario del pagamento e correntista della banca, considerato che è "dato personale" "qualunque informazione riferita direttamente o indirettamente a persona fisica".

Non convince, tuttavia, l'aver escluso a priori che l'informazione possa essere qualificata "dato sensibile". Occorre difatti considerare che possono verificarsi due ipotesi: la prima, che il soggetto percettore dell'indennizzo sia affetto da uno *status* di menomazione causato dalle vaccinazioni o dalle patologie previste dalla l. n. 210/92; la seconda, che il soggetto percettore dell'indennizzo sia legato da un vincolo di coniugio o di parentela a chi è deceduto a seguito delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla medesima legge. Conseguentemente, la medesima informazione può assumere a seconda del caso una diversa qualificazione: se il ricorrente è (anche) la persona malata, è evidente che l'informazione inserita nella causale di pagamento è dato idoneo a rivelare il suo stato di salute; al contrario, se il ricorrente è il coniuge o il

---

(17) Se non è possibile predeterminare i destinatari delle informazioni, allora si avrà una diffusione di dati personali. È il titolare del trattamento ad avere l'onere di verificare se i terzi, destinatari di una divulgazione, costituiscano un numero chiuso di soggetti individuati o risultino indeterminati: così G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, p. 24.

parente di chi è deceduto a seguito delle vaccinazioni o delle patologie, l'informazione non rileva il suo stato di salute.

Meglio quindi avrebbe fatto la Corte a prospettare le due ipotesi. Stupisce invece che, dopo aver affermato testualmente che "l'idoneità di un dato sensibile a rivelare stati personali va valutata in base al contenuto oggettivo di esso e non in base all'opinione od al pregiudizio che il pubblico possa concepire in merito (...)", la Corte abbia qualificato l'informazione senza contestualizzarla. In altri termini, diversamente da quanto affermato dalla decisione, si ritiene che la nozione di "dato sensibile" vada declinata lungo specifiche coordinate di riferimento tra cui: l'interessato, la quantità e la qualità delle altre informazioni raccolte e la finalità di protezione della sfera più intima della persona.

Questa argomentazione è confortata da una decisione del 2011 secondo cui lo stato di salute di un figlio è dato sensibile anche del genitore<sup>18</sup>. Si legge nella motivazione: "lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e pertanto dato personale del padre stesso, appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza ed un disagio analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone ad un terzo la propria malattia". In altri termini secondo la decisione, alcune informazioni ineriscono ad persona non tanto perché attinenti alla fisicità della stessa, "ma perché la cultura, nel tempo, ha spinto, all'atto in cui essa individua il patrimonio giuridico della persona, a porre dentro di esso una particolare protezione a fronte della maturata consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di aiuto. È, dunque, l'obbligo di assistenza che rende personale un dato che nasce sensibile nella situazione soggettiva di altra persona. E tale dato non perde la sua caratteristica di 'sensibilità', per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia".

Sono quindi idonei a rivelare lo stato di salute non solo le informazioni su malattie e stati patologici conclamati, ma anche dati da cui possono desumersi informazioni sullo *status* psichico e relazionale di una persona legata al malato da un particolare vincolo giuridico. Conseguentemente, il dato che manifesta la malattia di un figlio è dato sensibile anche del genitore, perché è un'informazione che del genitore rivela una situazione di debolezza che può dare luogo a situazioni discriminatorie.

Queste considerazioni, se accolte, dovrebbero prescindere dall'età

---

(18) Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365, cit.

del figlio, potendosi estendere anche al caso in cui questi sia maggiorenne. Non è difatti l'istituto della rappresentanza legale a giustificare la qualifica di un dato, riferito direttamente al figlio, come informazione sensibile anche del genitore, quanto l'idoneità di un'informazione a rivelare una condizione di vulnerabilità della persona legata al "malato". E dovrebbero altresì prescindere dall'accertamento di un obbligo di assistenza della persona malata. Si pensi, ad esempio, ai dati giudiziari. Il carico di stigmatizzazione etico-sociale che connota taluni reati è un elemento che andrebbe considerato nell'estendere la natura sensibile dell'informazione sulla condanna, anche quando questa si riferisce ai parenti del reo, suscettibile come è di dare luogo a discriminazioni.

Cosa dire? Se può condividersi la *ratio* di protezione che muove questo orientamento, è certo che il tenore letterale della definizione normativa di dato sensibile non consente il suo generale accoglimento. Il rischio, peraltro, è quello di un eccessivo allargamento dei criteri definitori che finirebbe per svuotare di rilevanza la dimensione di tutela accordata ai dati sensibili.

Se le nozioni di "comunicazione" e di "diffusione" sono richiamate coerentemente al dato normativo, lo stesso non può dirsi per quella di "trattamento". Secondo la Corte, l'operazione compiuta dalla banca di comunicare al correntista la causale del pagamento effettuato a suo favore dalla Regione non costituisce un trattamento di dati personali.

La tesi non convince. L'invio di un estratto conto in cui sono inserite informazioni, riferite direttamente o indirettamente al correntista, costituisce un trattamento di dati personali. Inequivocabile, inoltre, che si tratta di un trattamento finalizzato all'esecuzione del rapporto contrattuale di conto corrente, che in questo connotato di strumentalità trova il suo presupposto di legittimità, non essendo richiesto il consenso dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1°, lett. b) del Codice<sup>19</sup>.

Ulteriori sono poi le valutazioni circa le modalità con cui è effettuato il trattamento. Una volta cioè accertata la sussistenza del presupposto di legittimità del trattamento, occorre verificare il rispetto degli accorgimenti e delle misure di sicurezza previste dal Codice.

6. Come già anticipato, il Codice non è una legge sull'uso dei dati riservati, né una legge sull'utilizzo delle informazioni inerenti a specifici

---

(19) V. Garante per la protezione dei dati personali, *Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela*, 25 ottobre 2007, consultabili su <http://www.garanteprivacy.it>.

aspetti dell'identità personale<sup>20</sup>. Il Codice proceduralizza il trattamento di qualsiasi dato personale, sottoponendo la legittimità dell'utilizzo di particolari informazioni al rispetto di ulteriori requisiti rispetto a quelli di carattere generale.

La legittimità di qualsiasi operazione di trattamento di dati personali è subordinata al rispetto di principi generali, a regole specifiche che variano a seconda della natura pubblica o privata del titolare del trattamento<sup>21</sup>, ad adempimenti a tutela dell'interessato, nonché all'adozione di opportune misure di sicurezza, idonee a ridurre i rischi di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati.

I principi generali sono dettati dagli artt. 3 ed 11 del Codice e sono sintetizzabili nei principi di necessità, di liceità e correttezza del trattamento, di finalità del trattamento, di esattezza dei dati trattati, di pertinenza e di non eccedenza dei dati rispetto alle finalità della raccolta, nonché nei principi relativi alla completezza, all'aggiornamento e alla contestualizzazione dei dati trattati.

Secondo il principio di necessità sancito dall'art. 3 del Codice, i sistemi informativi e i programmi informatici, sin dal momento della loro configurazione, devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite e non anche quando i medesimi obiettivi possono essere raggiunti mediante l'uso di dati anonimi o altre modalità che consentano una più circoscritta identificazione degli interessati<sup>22</sup>.

La "necessità" dell'art. 3 è da riferirsi ai dati oggetto di trattamento e ai requisiti ad essi intrinseci; essa non coincide con la "necessità" del trattamento in sé considerato, da intendersi come uno dei presupposti per la sua liceità e da ravvisarsi nel perseguimento delle funzioni isti-

---

(20) G. FINOCCHIARO, *Riflessioni su diritto e tecnica*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2012, p. 839.

(21) Il titolare è "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza". Titolare del trattamento è chi prende l'iniziativa del trattamento e conseguentemente assume le relative decisioni e per ciò stesso le conseguenti responsabilità. V. in questi termini, V. ROPPO, *La responsabilità civile per trattamento di dati personali*, in *Danno e resp.*, 6, 1997, p. 661.

(22) G. CASSANO, *Diritto dell'Internet. Il sistema di tutela della persona*, Milano, 2005, p. 15.

tuzionali (se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico) o nel consenso dell'interessato ovvero in una delle circostanze equipollenti al consenso (se il titolare del trattamento è un soggetto privato o un ente pubblico economico). La "necessità" rappresenta un criterio selettivo delle tipologie di dati personali da incorporare negli strumenti e nelle concrete modalità di attuazione delle fasi del trattamento sin dal momento della loro raccolta<sup>23</sup>.

I principi di liceità e di correttezza impongono che il trattamento sia conforme alla legge e in particolare alle previsioni del Codice e ai provvedimenti di carattere generali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali, e che le caratteristiche essenziali del trattamento siano rese note agli interessati.

Il principio di finalità impone che il trattamento e i dati che ne sono oggetto siano strumentali a scopi individuati, espliciti e comunicati all'interessato<sup>24</sup>. Il principio di finalità è collegato alla regola della compatibilità tra gli scopi originari sottesi alla raccolta e le finalità perseguite nelle successive operazioni<sup>25</sup>. Conseguentemente, una modifica della finalità individuata all'atto della raccolta e dichiarata all'interessato richiede, se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico, una verifica della conformità della nuova finalità rispetto ai fini istituzionali dell'ente; se il titolare del trattamento è un soggetto privato o un ente pubblico economico, un nuovo consenso dell'interessato.

Secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza devono essere trattati i soli dati necessari al perseguimento delle finalità dichiarate. I dati personali non devono risultare eccedenti rispetto alle finalità della raccolta; in caso contrario, il relativo trattamento si qualifica come illecito.

Il principio di esattezza, infine, impone al titolare di verificare, all'atto della raccolta e nelle successive fasi del trattamento, che i dati personali siano corretti e completi. Conseguentemente, il titolare è te-

---

(23) Così R. D'ORAZIO, *Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali*, in *Il Codice del trattamento dei dati personali*, V. CUFFARO – R. D'ORAZIO – V. RICCIUTO, cit., p. 20.

(24) L'esplicitazione delle finalità del trattamento attua il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa dell'interessato atteso che questi, solo se reso edotto e consapevole delle caratteristiche essenziali del trattamento, può controllare i dati personali che ne costituiscono l'oggetto ed esercitare i diritti a lui riconosciuti dall'art. 7 del Codice.

(25) G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, cit., p. 257 e G. FINOCCHIARO, in *Privacy e protezione dei dati personali*, cit., p. 112.

nuto ad adottare le misure idonee a cancellare, rettificare o integrare i dati personali inesatti o incompleti. Si tratta di una regola posta a tutela dell'identità dell'interessato, considerato che informazioni inesatte o parziali possono dare della persona una falsa rappresentazione.

L'obbligo di trattare, in modo lecito e corretto, esclusivamente i dati personali necessari, proporzionali, pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti segna i confini di liceità dell'operazione, quale considerata nel suo complesso. Accertato che i dati non sono più necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, ovvero che queste sono irraggiungibili, la ragione che giustifica il trattamento viene meno, i dati devono essere cancellati, distrutti o trasformati in forma anonima e il diritto alla riservatezza riacquista la sua pienezza <sup>26</sup>.

Ai principi generali, applicabili a qualsiasi trattamento di dati personali, si affiancano regole specifiche a seconda che il titolare del trattamento sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. Un esame analitico della disciplina non gioverebbe alla finalità del presente scritto, ciononostante è importante tracciarne lo schema essenziale, così da rivelarne la complessità.

Il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, ad eccezione del trattamento effettuato da organismi ed soggetti esercenti le attività sanitarie di cui agli artt. 75 e ss. del Codice, non richiede il consenso dell'interessato, necessario invece per il trattamento effettuato dai soggetti privati e dai soggetti pubblici economici. Il presupposto di legittimità del trattamento è la necessità del dato al perseguimento delle funzioni istituzionali <sup>27</sup>. A questo presupposto si aggiunge, nel

---

(26) G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società dell'Informazione*, cit., p. 262.

(27) Dall'analisi dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali si evince che la lettura della nozione di "funzioni istituzionali" non è univoca. La rigorosa applicazione dei parametri individuati dalla legge dovrebbe escludere la possibilità di ricondurre all'interno della nozione attività di natura strumentale rispetto alle funzioni istituzionali, quali ad esempio la difesa in giudizio. Non sono tuttavia mancate decisioni di segno contrario, v. in tal senso Provvedimento 15 maggio 2002, consultabile su <http://garanteprivacy.it>. Anche la dottrina è oscillante sul punto: a chi distingue tra funzionalità diretta ed indiretta, ritenendo che solo le attività direttamente rientranti nei compiti istituzionali possono giustificare il trattamento di dati personali (A. DE TURA, *Le regole ulteriori per i soggetti pubblici*, in *Il codice del trattamento dei dati personali*, V. CUFFARO-R. D'ORAZIO-V. RICCIUTO (a cura di), cit., p. 176), si affianca l'autorevole opinione di G. BUTTARELLI, secondo cui l'attività svolta in regime di autonomia privata dalle pubbliche amministrazioni può ritenersi funzionale ai compiti istituzionali, in *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, p. 434, nota n. 238.



caso di dati sensibili e giudiziari, la necessità di un'esplicita previsione di legge che individui i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Eventuali lacune della legge possono essere sopperite da atti regolamentari che vanno adottati in conformità con le indicazioni del Garante.

Per gli enti pubblici economici e i soggetti privati il presupposto di legittimità del trattamento di dati sensibili è il consenso scritto dell'interessato, nonché la preventiva autorizzazione del Garante che delimita finalità ed ambito di utilizzo e prescrive le misure e gli accorgimenti da adottare a garanzia dell'interessato.

Ricostruito, sia pure nelle sue linee essenziali, il dato normativo, è possibile valutare le argomentazioni addotte dai giudici della terza sezione. Prima però è necessario considerare l'affermazione secondo cui la banca non è soggetto terzo rispetto all'interessato e conseguentemente, che la divulgazione del dato dalla Regione alla banca non costituisce una "comunicazione" di dati personali. Sul punto, la Corte argomenta dalla necessità di interpretare la disciplina sul trattamento dei dati personali alla luce delle categorie generali del diritto civile. Si ritiene pertanto utile muovere da una breve ricostruzione delle regole codicistiche.

7. L'art. 1188 del codice civile stabilisce che il pagamento deve essere eseguito nei confronti del creditore o del suo rappresentante ovvero della persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. L'esecuzione da parte del debitore dell'esatta prestazione ad un terzo equivale, con riguardo all'efficacia liberatoria, all'esecuzione della prestazione al creditore, attenendo alla regolamentazione dei rapporti interni tra quest'ultimo e l'*accipiens* l'adempimento dell'obbligo di ritrasferimento di quanto ricevuto<sup>28</sup>.

Nel caso del rappresentante, il creditore attribuisce la procura all'incasso al procuratore; nel caso dell'indicato, invece, il creditore comunica al proprio debitore il nome del terzo soggetto legittimato a ricevere il pagamento<sup>29</sup>.

---

(28) Obbligato il riferimento all'opera di P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961 e di A. DI MAJO, *Dell'adempimento in generale, Artt. 1177-1200, Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, F. GALGANO (a cura di), Bologna-Roma, 1994, p. 246 ss. Con particolare riguardo all'ipotesi in cui il destinatario del pagamento sia una banca, v. A. SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, Milano, 1997, p. 168.

(29) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1993, p. 298; M. GIORGIANNI, voce *Pagamento*, in *Noviss. Dig. it.*, Milano, 1965, p. 327; sull'ambiguità

L'indicato rispetto al debitore si trova in una posizione di assoluta autonomia e il rapporto tra il creditore e l'indicato è irrilevante per il debitore, estraneo a quella relazione. In questo caso, il creditore non si spoglia della legittimazione a ricevere il pagamento, aggiungendo un altro possibile destinatario<sup>30</sup> e l'indicato vanta la sola legittimazione a ricevere non anche la pretesa al pagamento<sup>31</sup>. Bianca insegna che l'indicato non può agire in nome del creditore, in quanto il potere conferito dall'indicazione non è un potere rappresentativo in senso proprio che, comunque, sarebbe limitato al ricevimento della prestazione e degli atti connessi<sup>32</sup>. Ed invero, anche nel caso del rappresentante, il potere è riferito ad una specifica attività materiale, che legittima all'esercizio di tutti gli atti preordinati alla riscossione del credito<sup>33</sup>. Sulla base di questa legittimazione, il rappresentante può porre in mora il debitore, perseguirlo in giudizio, così come il suo rifiuto a ricevere la prestazione può provocare gli effetti della *mora credendi*.

Alla luce di questa ricostruzione pare corretto qualificare la banca come destinataria del pagamento in luogo del suo correntista, specificamente indicata a ricevere la prestazione ai sensi dell'art. 1188, comma 1° del codice civile, sulla base dell'esistenza del contratto di conto corrente bancario<sup>34</sup>, fonte di un complesso rapporto interno tra

---

della nozione di "legittimazione a ricevere" v. il già citato P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961, p. 17, che evidenzia come tra l'*acceptio* del creditore e quella degli altri "legittimati" vi è sì un'equivalenza funzionale in relazione all'efficacia solutoria, ma non un'equivalenza di effetti.

(30) F. GAMBINO, *Le obbligazioni*, 1, *Il rapporto obbligatorio*, in *Trattato di diritto civile*, R. SACCO (diretto da), Torino, 2015, p. 314.

(31) La sua legittimazione tuttavia può essere estesa al potere di esercitare il diritto e riscuoterlo. In giurisprudenza, v. Cass., 13 novembre 2009, n. 24128, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, p. 1594. In dottrina, v. A. DI MAJO, *Dell'adempimento in generale*, Artt. 1177-1200, cit., p. 239 ss.

(32) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, cit., p. 301.

(33) A. DI MAJO, *Dell'adempimento in generale*, Artt. 1177-1200, cit., p. 249. Particolarmente discussa in dottrina è stata l'applicabilità del concetto tecnico di rappresentanza alle attività materiali: v. fra tutti: P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, cit., p. 60 ss.

(34) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, cit., p. 298; A. SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, cit., pp. 169-170 ed in particolare nota n. 4.

le due parti <sup>35</sup> <sup>36</sup>.

Nella fattispecie in esame, quindi, la banca è strumento di pagamento indicato dal beneficiario dell'indennizzo (creditore) alla Regione (debitore). La banca è estranea al rapporto tra creditore e debitore e non può agire nei confronti della Regione in caso di inadempimento. La banca quindi è il soggetto di cui il creditore si avvale, in ragione di un rapporto contrattuale anche a ciò funzionale, per l'esecuzione del pagamento ad opera del suo debitore. È uno strumento di materiale esazione. Conseguentemente, sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati personali, la banca è soggetto terzo rispetto all'interessato e l'operazione con cui la Regione ha messo a conoscenza della banca l'informazione sulla legge n. 210/92 rappresenta, ai sensi del Codice, inequivocabilmente una "comunicazione" di dati personali.

Identica sarebbe la conclusione se la banca fosse qualificata sostituto giuridico del correntista. Infatti, che un soggetto sia, ai sensi dell'art. 1188 del codice civile, rappresentante non comporta il superamento dell'alterità rispetto al rappresentato, tanto più che come autorevolmente sostenuto in dottrina, il rappresentante del creditore non svolge una funzione rappresentativa in senso lato, essendo la sua sfera di azione limitata all'incarico ricevuto <sup>37</sup>. Il potere di rappresentanza

---

(35) Autorevole dottrina è concorde nel qualificare il conto corrente il rapporto base tra la banca ed il cliente, su cui si innestano altre e diverse relazioni negoziali. Efficace l'immagine del "servizio contenitore" di altri servizi (utilizzata da S. PAGLIANTINI-F. BARTOLINI, *Il conto corrente bancario*, in AA.VV., *I contratti bancari*, E. CAPOBIANCO (a cura di), Milano, 2016, p. 1571, dove alla nota 12 richiama il pensiero di G. MOLLE, *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, A. CICU – F. MESSINEO (diretto da), vol. XXV, Milano, 1981, p. 397 ss.). Ed invero il conto corrente, oltre che specifico contratto tra la banca ed il cliente, è nel contempo un regolamento che consente di veicolare servizi ulteriori, satisfattivi di interessi riferibili esclusivamente al cliente. In generale sulla natura del conto corrente, oltre agli autori citati v.: A. CALTABIANO, *Il conto corrente bancario*, Padova, 1967, p. 117 ss.; A.A. DOLMETTA – U. MALVAGNA, *Il conto corrente bancario*, in V. ROPPO – A. BENEDETTI (diretto da), *Trattato dei contratti*, V, *Mercati regolati*, Milano, 2014, p. 720 ss.; il sempre attuale scritto di V. SALANDRA, *Conti correnti bancari e contratto di conto corrente*, in questa *Rivista*, 1931, I, p. 707 ss.; oltre a N. SALANITRO, voce *Conto corrente bancario*, in *Digesto disc. priv.*, *Sez. comm.*, Torino, IV, 1989, p. 10 ss. e G. TARZIA, *Il contratto di conto corrente bancario*, Milano, 2001, p. 69 ss.

(36) Che la banca sia autorizzata a ricevere i pagamenti per conto del cliente può essere comunicato espressamente al debitore o può risultare per implicito. In entrambi i casi, il pagamento è perfezionato a seguito del versamento sul conto corrente con effetto liberatorio per l'adempiente. Cfr. in dottrina: G. CAMPOBASSO, *Il conto corrente bancario*, Padova, 1967, p. 253, v., inoltre, la già citata A. SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, cit., p. 176 ss.

(37) F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, p. 555.

rende in altri termini giuridicamente presente all'atto il rappresentato, il rappresentante riceve l'adempimento del debito come *alter ego* del creditore ma è tale solo nei limiti dell'imputazione degli effetti che derivano dal conferimento della procura o comunque dalla fonte di legittimazione del potere gestorio.

Sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati personali e conseguentemente con riferimento al ruolo di interessato, non si verifica alcuna sostituzione, né affiancamento. Il solo "titolare" del diritto alla protezione dei dati personali resta l'avente diritto all'indennizzo e correntista della banca, tanto più che la sua pretesa di controllo sulle informazioni riferite, direttamente o indirettamente alla sua persona, è esercitabile, oltre che verso la Regione, nei riguardi della banca medesima, titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

8. Quali sono le conclusioni che possono trarsi dall'analisi della decisione n. 10280 del 2015? Si ritiene opportuno procedere per punti.

Le Regioni sono i soggetti, ai sensi dei d.p.c.m. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003<sup>38</sup>, deputati al versamento degli indennizzi previsti dalla l. n. 210/1992. Le Regioni possono trattare i soli dati personali necessari al raggiungimento di questa funzione istituzionale e nel farlo, sono sottoposte ai principi generali e alle regole specifiche dettate dal Codice. Se i dati personali strumentali al perseguimento della funzione istituzionale sono di natura sensibile è necessario che la legge indichi i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili. Eventuali lacune di fonte normativa primaria possono essere sopperite da atti regolamentari.

L'operazione di trasferimento alla banca dei dati riferiti all'avente diritto all'indennizzo, avvenuta su indicazione di quest'ultimo, costituisce una comunicazione di dati personali. La banca è soggetto altro dal correntista e si ritiene che non si verifichi alcuna sostituzione nella titolarità di una pretesa "personalissima", quale quella alla protezione dei dati personali.

È certo, inoltre, che la comunicazione di dati personali avvenuta dalla Regione alla banca è operazione strumentale alla funzione isti-

(38) D.p.c.m. 8 gennaio 2002 e d.p.c.m. 24 luglio 2003, "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria". Sulla ripartizione delle competenze in tema di indennizzi tra Ministero della Salute e Regioni si v. la pronuncia di Cass. civ., Sez. Unite, 9 giugno 2011, n. 12538, in *Foro it.*, 2011, 10, coll. 2700 e la successiva Cass. civ., Ordinanza Sez. Lav., 23 febbraio 2016, n. 3545, in *Ragiusan*, 2016, 385-386, p. 144.

tuzionale di corresponsione dell'indennizzo e come tale, giustificata ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Nel caso in esame però è discussa la natura dell'informazione "pagamento *ratei* (...) l. n. 210/92" inserita come causale del bonifico bancario.

La Corte, come detto, ha escluso con decisione la natura sensibile del dato.

A parere di chi scrive, la definizione normativa di dato sensibile giustifica invece una posizione maggiormente articolata. Certa è la natura sensibile dell'informazione se riferita al soggetto affetto dalla menomazione che dà diritto all'indennizzo; diversamente, nel caso in cui l'informazione sia riferita al soggetto percettore dell'indennizzo, in ragione del vincolo che lo legava alla persona malata, essa non è idonea a rivelare il suo stato di salute.

A parere di chi scrive, inoltre, il dato normativo induce, diversamente da quanto affermato dalla Cassazione, a ritenere che la Regione, nel comunicare i dati alla Banca, avrebbe dovuto adottare una modalità più rispettosa della riservatezza dell'interessato. Coerentemente a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali in una fattispecie identica a quella decisa da Cass. n. 10280 del 2015, si ritiene che la Regione avrebbe dovuto eliminare la dizione "pagamento *ratei* (...) l. n. 210/92", sostituendola con una dicitura più generica o un codice numerico<sup>39</sup>. Ed invero, i principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati impongono di trattare i soli dati necessari al perseguimento delle finalità del trattamento. Se la finalità del trattamento – nel caso specifico, il pagamento dell'indennizzo – può essere perseguita mediante l'utilizzo di dati anonimi, questa modalità deve essere preferita all'uso di dati personali. Conseguentemente, si ritiene che la Regione avrebbe dovuto adempiere al pagamento dell'indennizzo, eliminando

---

(39) Garante per la protezione dei dati personali, "Pa: no alle patologie sui mandati di pagamento. Sugli assegni riferimenti alla legge 210/92 relativa a emotrasfusi da sangue infetto, epatiti e HIV", Newsletter n. 286 del 26 febbraio 2007. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una segnalazione presentata da due persone affette da epatite C in cui si lamentava una grave lesione della riservatezza poiché da alcuni mesi, sull'indennizzo bimestrale percepito in quanto vittime di trasfusioni di sangue infetto, compariva la dicitura "assegno vitalizio legge 210/92". La dicitura aveva provocato disagio e imbarazzo nei beneficiari di fronte agli impiegati della banca addetti al pagamento e un grave pregiudizio nell'accesso a fidi e mutui di lunga durata, poiché considerate persone con una minore aspettativa di vita. Il Garante, riconosciuta la fondatezza dei dubbi sollevati dagli interessati, ha chiesto all'amministrazione di individuare una modalità di pagamento più rispettosa della riservatezza e in particolare dei dati sulla salute.

dalla causale del versamento il riferimento alla legge n. 210 del 1992. Questa semplice accortezza sarebbe stata sufficiente a conformare il trattamento dei dati personali alle regole di cui agli artt. 3 ed 11 del Codice, risultando un'adeguata modalità di protezione dell'interessato.

Un simile accorgimento, che si ritiene non pregiudicare l'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi<sup>40</sup>, è estensibile anche al caso in cui il dato non sia di natura sensibile (è l'ipotesi dell'informazione riferita all'avente diritto all'indennizzo in ragione del vincolo di coniugio o di parentela con il malato), considerato che l'operatività dei principi di necessità, di pertinenza e di non eccedenza prescinde dalla qualificazione del dato personale trattato.

Si tratta certamente di un'interpretazione rigorosa della disciplina, che di fatto si traduce in un onere in capo al titolare di adottare specifiche misure e conseguentemente in ulteriori costi; tuttavia essa pare la più coerente alle previsioni del Codice e più in generale, alla *ratio* di tutela dell'interessato su cui il dato normativo si fonda.

Parimenti la banca, senz'altro autorizzata a mettere a conoscenza dei dati l'interessato, avrebbe dovuto adottare modalità più rispettose della sua riservatezza.

In sintesi, si ritiene che tanto la comunicazione del dato dalla Regione alla banca quanto il successivo trattamento effettuato dalla banca sono avvenute coerentemente ai presupposti previsti dalle legge; tuttavia, le modalità con cui queste operazioni sono state eseguite non risultano, a stretto rigore, conformi alle previsioni di legge che impongono di utilizzare i soli dati personali necessari all'espletamento delle finalità, che non possono essere perseguite attraverso l'anonimizzazione.

Un'ultima considerazione. L'eventuale illiceità del trattamento, come è noto, va mantenuta distinta dal piano delle conseguenze pregiudizievoli. Il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dalle norme del Codice ma con le conseguenze di questa lesione. Un trattamento illecito di dati personali implica il pericolo del verificarsi del danno, non la certezza che lo stesso si sia verificato, non esonerando chi chiede il ristoro dall'onere di fornire la prova delle conseguenze dannose che gli siano derivate<sup>41</sup>.

---

(40) V. art. 3, comma 3° della legge n. 241/1990, nonché art. 409 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, secondo cui gli ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato devono indicare l'oggetto preciso della spesa.

(41) In questi termini, Cass. civ., Sezione III, 15 luglio 2014, n. 16133, in *Foro it.*, 1, 2015, coll. 162.

Dalla riflessione sin qui condotta si ricava un quadro maggiormente articolato rispetto a quello tracciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2015, il cui orientamento pare essere mosso più dalla volontà di affermare il carattere subordinato della disciplina sul trattamento dei dati personali rispetto alle norme del codice civile, che peraltro non ha ragione d'essere, che dalla necessità di leggere e di interpretare sistematicamente le norme <sup>42</sup>.

La complessità del tema è stata, come già anticipato, rilevata dalle ordinanze nn. 3455 e 3456 del 9 febbraio 2017 con cui la Sezione I della Corte di Cassazione, di fronte ad un caso identico a quello deciso dalla Sezione III con la pronuncia n. 10280, dopo aver dato conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla fattispecie, ha deciso di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite. Secondo la Corte: "(...) sussiste un insanabile contrasto, per altro in merito a questioni estremamente rilevanti, sulla definizione delle nozioni di trattamento e di comunicazione di dati sensibili (...), nonché sulla esigenza di riguardare la normativa richiamata nella decisione impugnata e in quella di questa Corte n. 10280 del 2015, anche con riferimento alle modalità del trattamento e alla comunicazione dei dati sensibili (attraverso cifratura o altri accorgimenti) al lume delle esigenze sottese alla protezione dei dati personali".

Dalla lettura della decisione si desume che la Corte ritenga, diversamente dalla decisione n. 10280 del 2015, che l'informazione "pagamento ratei (...) l. n. 210/92", per come è formulata, sia inequivocabilmente dato sensibile, atteso che la citata legge n. 201/92 "attribuisce ai congiunti della persona deceduta una somma *una tantum*, mentre il pagamento ratei "arretrati bimestrali e posticipati" spetta unicamente alla persona che abbia riportato la menomazione permanente".

---

(42) Si colloca su questa scia una recente decisione, sempre della Sezione III (Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20615, in *CED cassazione* 2016) che ha offerto un'interpretazione quanto mai restrittiva della nozione di "dato idoneo a rivelare lo stato di salute". Secondo la Corte, l'informazione relativa ad un infortunio al ginocchio non è dato sensibile, "non rientrando a nessun titolo tra le notizie idonee a rivelare lo stato di salute del danneggiato (tali essendo per converso, quelle destinate a disvelare patologie, terapie, anamnesi familiari, accertamenti diagnostici)". La tesi a parere di chi scrive non è condivisibile, considerato che il dato normativo non consente di operare una differenziazione di valore tra le informazioni. Il maggiore impatto di un dato sulla sfera identitaria dell'interessato potrà assumere un peso esclusivamente in sede di accertamento del danno cagionato dalla lesione delle regole sul trattamento, a nulla rilevando sulla qualificazione dell'informazione come "dato personale" o come "dato personale di natura sensibile". In altri termini, il piano della qualificazione di un dato non è sovrapponibile a quello della potenziale dannosità connessa al suo trattamento.

In attesa di sapere l'esito della rimessione alle Sezioni Unite, un dato certamente emerge dall'analisi del dato giurisprudenziale. La complessità della normativa sul trattamento dei dati personali impone all'interprete di ricostruire preliminarmente la fattispecie che si trova di fronte, delineando natura e ruoli dei soggetti coinvolti, così da adattare le regole al caso concreto. Eventuali precostituite letture della normativa rischiano di tradursi in apodittiche prese di posizione che certamente non aiutano all'esatta comprensione di una disciplina fortemente legata alla dimensione di tutela della persona.

La parola adesso è alle Sezioni Unite.

ANNARITA RICCI